



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 51 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 06 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE PER ATTI VANDALICI – COMUNE PERSONA  
OFFESA.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **12 maggio 2005** al **27 maggio 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy.

## **IL RESPONSABILE**

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

In data 28.04.2005 è stata notificata al Comune di Molfetta, in qualità di persona offesa dal reato, la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari nei confronti dei minori A.S., C.R., D.B.A., D.R.M.D., M.M., MS, imputati per il reato di cui (OMISSIS) per avere compiuto atti vandalici nella Villa Comunale contro beni comunali;

Atteso che l'Amministrazione Comunale è chiamata a pronunciarsi circa la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale all'udienza del 08.07.2005;

Considerato che le famiglie dei minori hanno provveduto a risarcire i danni subiti dall'Ente, comunque di modesta entità, sia quanto ai costi che alla loro natura, e che il procedimento d'ufficio avrà senza dubbio efficacia dissuasiva per il futuro;

Ritenuto, quindi, di non costituirsi parte civile nel suindicato procedimento penale;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di non costituire il Comune di Molfetta parte civile nel procedimento penale instaurato nei confronti dei minori A.S., C.R., D.B.A., D.R.M.D., M.M., MS.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni della privacy e sul trattamento dei dati personali "giudiziari" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---